

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1778 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2017

recante modifica del regolamento (CE) n. 891/2009 per quanto attiene a talune disposizioni relative al primo sottoperiodo del periodo contingente di importazione 2017/2018 nel settore dello zucchero e al regime applicabile alle raffinerie a tempo pieno

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 187, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce che i contingenti tariffari nel settore dello zucchero sono aperti su base annua per il periodo dal 1° ottobre al 30 settembre.
- (2) L'articolo 192, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che i titoli d'importazione dello zucchero destinato alla raffinazione sono rilasciati nel corso dei primi tre mesi di ogni campagna di commercializzazione solo alle raffinerie a tempo pieno, a condizione che i quantitativi in questione non superino quelli della capacità d'importazione esclusiva delle raffinerie a tempo pieno di cui al paragrafo 1 di detto articolo. A norma dell'articolo 192, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la capacità d'importazione esclusiva per le raffinerie a tempo pieno era concessa solo fino al termine della campagna di commercializzazione 2016/2017.
- (3) L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 891/2009 dispone che solo le raffinerie a tempo pieno possono presentare domanda di titoli di importazione per lo zucchero destinato alla raffinazione con validità decorrente nel corso dei primi tre mesi di ciascuna campagna di commercializzazione.
- (4) In conformità all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 891/2009, le domande di titoli per il primo sottoperiodo del periodo contingente di importazione 2017/2018 dovevano essere presentate dall'8 al 14 settembre 2017.
- (5) Per motivi di certezza giuridica, per quanto riguarda il diritto degli operatori diversi dalle raffinerie a tempo pieno di presentare domande di titoli d'importazione per il primo sottoperiodo del periodo contingente di importazione 2017/2018, l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 891/2009 dovrebbe essere soppresso. Inoltre il termine per la presentazione delle domande per il primo sottoperiodo del periodo contingente di importazione 2017/2018 dovrebbe essere prorogato fino al 9 ottobre 2017 e, di conseguenza, è necessario adeguare il periodo di rilascio dei titoli di importazione e il periodo di notifica delle domande ricevute dagli Stati membri.
- (6) Ai richiedenti dovrebbe inoltre essere data la possibilità di ritirare le domande già presentate tra l'8 e il 14 settembre 2017, qualora volessero riconsiderare la loro domanda o introdurre una domanda riveduta.
- (7) È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 891/2009.
- (8) Dato che il periodo contingente di importazione 2017/2018 inizia il 1° ottobre, le modifiche proposte dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82).

